

Causa C-382/08

Michael Neukirchinger

contro

Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dall'Unabhängiger Verwaltungssenat
des Landes Oberösterreich)

«Trasporto aereo — Licenza per l'organizzazione di voli commerciali in pallone
aerostatico — Art. 12 CE — Condizione attinente alla residenza o alla sede
sociale — Sanzioni amministrative»

Conclusioni dell'avvocato generale P. Mengozzi, presentate il 7 settembre 2010	I - 143
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 25 gennaio 2011	I - 162

Massime della sentenza

1. *Trasporti — Trasporti aerei — Nozione — Trasporto aereo commerciale di passeggeri in pallone aerostatico ad aria calda*
(Artt. 12 CE, 49 CE, 51, n. 1, CE e 80, n. 2, CE)
2. *Diritto comunitario — Principi — Parità di trattamento — Discriminazione in base alla nazionalità — Divieto*
(Art. 12 CE)

3. *Diritto comunitario — Principi — Parità di trattamento — Discriminazione in base alla nazionalità — Divieto*
(Art. 12 CE)

1. Un trasporto aereo commerciale di passeggeri in pallone aerostatico ad aria calda rientra nel settore dei trasporti e, più in particolare, in quello della navigazione aerea, contemplato dall'art. 80, n. 2, CE.

Se invero, a norma dell'art. 80, n. 2, CE, i trasporti marittimi ed aerei sfuggono — fintantoché il legislatore comunitario non abbia deciso diversamente — all'applicazione delle norme del titolo V della parte terza del Trattato, relative alla politica comune dei trasporti, essi restano nondimeno assoggettati, al pari delle altre modalità di trasporto, alle norme generali del Trattato. Tuttavia, per quanto riguarda la libera prestazione dei servizi, dall'art. 51, n. 1, CE risulta che l'art. 49 CE non si applica tal quale al settore della navigazione aerea. Per contro, il trasporto aereo commerciale di passeggeri in pallone aerostatico ad aria calda rientra nell'ambito di applicazione del Trattato ed è pertanto assoggettato ad una norma generale di quest'ultimo quale l'art. 12 CE. In effetti, il legislatore comunitario ha adottato svariate misure sulla base dell'art. 80, n. 2, CE, le quali possono riguardare tale forma di

navigazione aerea. Per quanto riguarda il regolamento n. 2407/92, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei, dai suoi primi due «considerando» risulta che l'obiettivo perseguito dal Consiglio mediante l'adozione di tale regolamento era di definire, entro il 31 dicembre 1992, una politica dei trasporti aerei ai fini della progressiva realizzazione del mercato interno, consistente quest'ultimo in uno spazio senza frontiere interne in cui è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Orbene, in tale ampio obiettivo rientra anche, in linea di massima, un trasporto aereo commerciale di passeggeri in pallone aerostatico ad aria calda.

(v. punti 19, 21-23, 26, 27, 29)

2. L'art. 12 CE osta ad una normativa di uno Stato membro la quale, ai fini dell'organizzazione di voli in pallone in tale Stato membro, e sotto comminatoria di sanzioni amministrative per il caso di

inosservanza delle prescrizioni ad essa dettate, esiga che un soggetto residente o stabilito in un altro Stato membro, titolare in quest'ultimo di una licenza per l'organizzazione di voli commerciali in pallone aerostatico, abbia una residenza o una sede sociale nel primo Stato membro.

quest'ultimo di una licenza per l'organizzazione di voli commerciali in pallone, a farsi rilasciare una nuova licenza senza che si tenga debito conto del fatto che le condizioni per il rilascio di quest'ultima sono sostanzialmente identiche a quelle previste per la licenza già rilasciata a detto soggetto nell'altro Stato membro.

Difatti, da un lato, il criterio distintivo fondato sulla residenza conduce di fatto al medesimo risultato di una discriminazione fondata sulla nazionalità, dato che esso rischia di operare principalmente a danno dei cittadini di altri Stati membri, nella misura in cui i soggetti non residenti hanno il più delle volte la nazionalità di un altro Stato. Dall'altro lato, il criterio distintivo fondato sul luogo della sede sociale integra, in linea di principio, una discriminazione fondata sulla nazionalità.

Invero, una siffatta normativa introduce un criterio distintivo che conduce di fatto al medesimo risultato di un criterio fondato sulla nazionalità, dato che l'obbligo imposto da detta normativa riguarda, in pratica, prevalentemente cittadini di altri Stati membri oppure società aventi la propria sede in altri Stati membri.

(v. punti 34, 37, 44 e dispositivo)

3. L'art. 12 CE osta ad una normativa di uno Stato membro la quale, ai fini dell'organizzazione di voli in pallone in tale Stato membro e sotto comminatoria di sanzioni amministrative per il caso di inosservanza delle prescrizioni da essa dettate, obblighi un soggetto residente o stabilito in un altro Stato membro, titolare in

Vero è che l'interesse alla tutela della vita e della salute delle persone trasportate e l'interesse alla sicurezza della navigazione aerea costituiscono innegabilmente obiettivi legittimi. Tuttavia, il fatto che uno Stato membro obblighi una persona a farsi rilasciare una nuova licenza, senza che venga tenuto debito conto del fatto che le condizioni applicabili per il rilascio di quest'ultima sono in sostanza identiche a quelle previste per la licenza

già rilasciata alla persona predetta in un altro Stato membro, non risulta proporzionato ai legittimi obiettivi perseguiti. Infatti, poiché le condizioni per il rilascio, nei due Stati membri, delle licenze di trasporto sono sostanzialmente identiche, occorre ritenere che i legittimi interessi sopra citati siano già stati presi

in considerazione in occasione del rilascio della prima licenza nell'altro Stato membro.

(v. punti 38, 39, 42, 44 e dispositivo)